

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Vizio di omessa pronuncia e principio di autosufficienza in Cassazione

Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 5.5.2014, n. 9597

...omissis...

Tanto precisato, rileva il Collegio che i ricorsi vanno pregiudizialmente riuniti riguardando l'impugnazione della stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale xxx deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sui licenziamenti individuali e di contratti collettivi, sostiene l'inattendibilità della sentenza impugnata in punto di colpa del lavoratore, non emergendo dall'istruttoria la prova che l'incidente è da ascrivere ad esso ricorrente, e di configurazione di un licenziamento per

giustificato motivo soggettivo trattandosi di fatto esterno al rapporto di lavoro e, comunque, non integrante un grave inadempimento degli obblighi contrattuali. Prospetta, inoltre, il ricorrente che la Corte del merito non si è pronunciata sul mancato rispetto dell'iter procedimentale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, e del CCNL e non ha valutato la tardività del licenziamento.

Con la seconda censura del ricorso principale xxx., denunciando vizio di motivazione, allega che la Corte del merito "non ha motivato in ordine al licenziamento per giustificato motivo soggettivo mascherato da licenziamento disciplinare, nella parte in cui non affronta le censure mosse in merito alla violazione di cui all'art. 7 St. Lav. relative all'intimato atto, soprattutto in merito al mancato rispetto del principio di immediatezza nonché al preordinamento e alla pubblicità del codice disciplinare e per non aver motivato il c.d. inadempimento contrattuale così come richiesto dalla fattispecie del giustificato motivo soggettivo, oltre che per non aver pronunciato in merito al richiesto danno biologico e per nulla aver disposto in merito alla compensazione dei crediti tra le parti e le spese di lite".

I motivi, che in quanto strettamente connessi dal punto vista logico- giuridico vanno trattati unitariamente, sono infondati.

Preliminarmente va rilevato che la dedotta violazione di norme collettive è inammissibile in quanto non è indicato, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 6, in quale atto processuale è stato prodotto il CCNL e tanto anche ai fini dell'art. 369 c.p.c., n. 4 (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. 23 settembre 2009 n. 20535, Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 e Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726).

Peraltro non risulta nemmeno trascritta nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, la clausola del CCNL di cui si deduce la mancata applicazione.

Sempre in via pregiudiziale va osservato che il denunciato omesso esame delle censure svolte in appello si sostanzia nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Orbene, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass. S.U. 28 luglio 2005, n. 15781).

Nella specie, invece, il ricorrente principale omette del tutto di precisare in quali termini le questioni in parola sono state devolute al giudice di appello.

Tanto rilevato e così delimitato l'ambito del corretto devolutum a questa va osservato che per quanto concerne la statuizione relativa alla responsabilità dell' O. nella causazione dell'evento, si tratta, all'evidenza, di un accertamento di fatto che, in quanto sorretto da congrua e non illogica motivazione basato su di un coerente apprezzamento delle emergenze istruttorie, è sottratto al sindacato di legittimità.

Nè con la censura di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, può chiedersi a questa Corte, come nella specie, un accertamento di fatto, atteso che nel nostro ordinamento processuale la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di

riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) (in tal senso per tutte Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n. 2049).

D'altro canto, e vale la pena di sottolinearlo, la Corte del merito fonda la propria decisione sulle risultanze così come emergenti dal cronotachimetro - che riporta una velocità pari ad 80 Km/orari a fronte di un limite di velocità di 40 Km/orari - e dal prontuario della Polstrada.

Relativamente, poi, alla ritenuta sussistenza di un giustificato motivo soggettivo va rimarcato che il fatto posto a base del licenziamento non è estraneo al rapporto di lavoro, essendo questo verificatosi nel pieno svolgimento delle mansioni di autista espletate dal ricorrente principale e che la negligenza, dimostrata in occasione del sinistro stradale, nell'esatto adempimento della prestazione lavorativa, in quanto costituente grave inadempimento ai propri obblighi, ben può costituire giustificato motivo soggettivo di licenziamento, rappresentando, come accertato in fatto dalla Corte territoriale, una valida ragione per il venir meno da parte del datore di lavoro della fiducia sull'esattezza delle future prestazioni lavorative dell' xxx

Con la terza critica del ricorso principale xxx., assumendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto dei contratti ed accordi collettivi nazionali in ordine alle spese di lite, rileva che esso ricorrente è stato condannato ingiustamente e per una eccessiva somma di danaro, alle spese di lite.

La critica è infondata in quanto la condanna alle spese risponde al principio della soccombenza e la denuncia di eccessività è generica sì da non consentire alcun sindacato di legittimità.

In conclusione il ricorso principale va rigettato e quello incidentale condizionato, relativo al mancata declaratoria del difetto di legittimazione, rimane assorbito.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste in favore della società resistente a carico del ricorrente principale sostanzialmente soccombente.

Nulla deve disporsi nei confronti delle altre parti intimete non avendo costoro svolto attività difensiva.

p.q.m.

La Corte riuniti i ricorsi rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 100,00 per esborsi, oltre Euro 3.000,00 per compensi ed oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste intimete.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014